



# Wortprotokoll

der 70. Sitzung vom 25. Juli 1956

# Resoconto integrale

della seduta n. 70 del 25 luglio 1956

II. Legislatur  
II legislatura  
1952 - 1956



**CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO**  
**LANDTAG BOZEN**

**II. Legislatura**  
**II. Legislaturperiode**

**SEDUTA LXX SITZUNG**

**25-7-1956**

**Presidente - Präsident: BERTORELLE**

**Vice Presidente - Vize-Präsident: MAGNAGO**

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Disegno di legge provinciale n. 27: «Regolamento organico del personale della Provincia»;
- 2) Disegno di legge provinciale n. 35: «Tutela del paesaggio» (rinviato dal Governo in data 3-4-1954);
- 3) Disegno di legge provinciale n. 32: «Provvedimenti di assistenza creditizia per la migliore attuazione dell'ordinamento dei masi chiusi»;
- 4) Ratifica della delibera n. 1572 dd. 16-12-1954 della Giunta provinciale: «Istituto agrario provinciale di Teodone - scioglimento del Consorzio»;
- 5) Ratifica della delibera n. 577 dd. 10-6-1955 della Giunta provinciale: «Scuola provinciale fruttivinicola; acquisto scorte vive, mangimi ed antiparassitari»;
- 6) Interrogazioni ed interpellanze.

**TAGESORDNUNG:**

1. Landesgesetzentwurf N. 27: „Personalordnung der Provinz Bozen“;
2. Landesgesetzentwurf N. 35: „Landschaftsschutz“ (rückverwiesen von der Regierung am 3.4.1954);
3. Landesgesetzentwurf N. 32: „Kreditmassnahmen zur besseren Durchführung des Höfegesetzes“;
4. Genehmigung des vom Landesausschuss gefassten Beschlusses Nr. 1572 vom 16.12.1954: „Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Dietenheim - Auflösung des Konsortiums“;
5. Genehmigung des vom Landesausschuss gefassten Beschlusses Nr. 577 vom 10.6.1955: „Landeslehranstalt für Obst- und Weinbau; Ankauf von Vieh, Futter- und Spritzmittel“;
6. Anfragen und Interpellationen.

Bolzano, 25 luglio 1956.  
Bozen, den 25. Juli 1956.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: **Avv. A. Bertorelle**  
VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

Ore 20.45 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

NARDIN (Segretario P. C. I.): (Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE: Se nessuno fa osservazioni diamo il verbale per approvato.

Siamo all'art. 17. Chi prende la parola? il dott. Brugger.

BRUGGER (Assessore all'Agricoltura - S. V. P.):  
Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma di Schatz e Brugger, secondo il quale il testo dell'art. 17 rimane qual'è, vengono solo cancellate le parole «*fra di loro*», di modo che l'articolo suona così (legge - liest). Questa è la modifica.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Mi pare che anche a questo riguardo valgano gli argomenti esposti da noi ieri in più occasioni. Noi possiamo in questa sede solo regolare l'uso della lingua tedesca come amministrazione provinciale in direzione degli enti locali, degli istituti sottoposti alla tutela della Giunta, e gli atti dei Comuni e degli istituti sottoposti a tutela nei confronti dell'amministrazione provinciale. Dire che questi enti o questi istituti possono usare nei loro atti la lingua tedesca, evidentemente, come contenuto significa che possono usare fra di loro la lingua tedesca ed allora io sostengo ancora che non è questa legge la sede per poter trattare di questa questione. In secondo luogo, che questo esula dalla competenza dell'amministrazione provinciale e che questo deve avvenire in sede di legislazione in merito all'ordinamento dei Comuni e cioè in sede di Consiglio regionale. Il sostenere che una legge

del 1945 già consente questo ai Comuni ci deve indurre a dire che non è il caso che noi introduciamo una norma di questo genere in questa legge. In secondo luogo, il sostenere che questo progetto di legge tratta sì del regolamento organico del personale ma anche dell'ordinamento degli uffici, non significa che si può, attraverso questa legge, legiferare in materia di uffici dei Comuni, perchè allora dovremmo, per conseguenza, tirare le conclusioni che la Provincia ha facoltà di legiferare in materia di ordinamento dei Comuni, cosa che invece non è, perchè è chiaramente indicato nel primo comma dell'art. 5 dello Statuto speciale. Allora, mi pare, che convenga proprio ripiegare sulla formula proposta da me e da Panizza, perchè questo è un mezzo per poter effettivamente superare un notevole scoglio, anche di fronte all'autorità centrale, che deve vistare o meno la legge. Ribadisco ancora che in sede regionale potremo trovare in maggioranza quell'accordo sul disegno di legge in merito all'ordinamento dei Comuni che porti a sancire la norma chiara che fra Comuni può essere esercitata a voce e per iscritto liberamente la lingua tedesca, ad esclusione degli atti pubblici, che naturalmente devono essere bilingui.

**PRESIDENTE:** Chi prende la parola?

**BRUGGER (Assessore all'Agricoltura - S. V. P.):** Ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento che adesso è ritirato dalla Giunta.

**MOLIGNONI (P. S. D. I.):** All'art. 17?

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento e poi ritirato.

**PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.):** E' la stessa situazione di prima della sospensione.

**MOLIGNONI (P. S. D. I.):** E' stato ritirato, ed allora si vota l'emendamento di Panizza.

**PRESIDENTE:** Adesso discutiamo anche sull'emendamento presentato da Panizza e Nardin.

**PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.):** Non è così fuori luogo fare un'affermazione che qui abbiamo un certo diritto di inserire nell'art. 17: «*tra di loro*»; questo dice che se anche due Comuni fanno la corri-

spondenza fra di loro in lingua tedesca, noi come Giunta, come ufficio di tutela, non abbiamo l'obbligo di vietarlo, quindi noi c'entriamo effettivamente come Giunta in sede di tutela.

**MOLIGNONI (P. S. D. I.):** Ho pensato a questo articolo nelle ore del pomeriggio che ho avute a disposizione, poche per la verità, ma comunque sufficienti per ripensarci. Ripeto che accetto l'emendamento Nardin e Panizza, perchè ritengo risolva un problema ed accantonati, quanto meno, quella parte che io considero di non nostra competenza. Ripeto però nel contempo, che, quanto meno, mi asterrò se non voterò contro l'articolo al completo, perchè la situazione rimane impregiudicata. Per me resta impregiudicata per questo fatto: saremo di fronte ad un referendum; la legge sul referendum abrogativo (progetto legge Scotoni) non è stata ancora approvata ed io non mi sento di affrontare questo argomento. Dovremmo chiedere prima di tutto quali Comuni intendono comunicare in lingua tedesca, quali in lingua italiana. Poi bisognerebbe vedere, preventivamente, che la Giunta si attenesse sempre a queste disposizioni e che i Comuni rispettivamente si attenessero ad esse. In un clima come è l'attuale in Provincia di Bolzano, dove si fa le bizze spesso e volentieri, non mi sembra sia la soluzione migliore, quella atta a dirimere la questione. Per cui io non mi sento assolutamente di approvare l'articolo in sé, pur accettando l'emendamento che ritengo buono, fattivo.

**BENEDIKTER (S. V. P.):** Propongo che la trattazione di questo articolo sia sospeso.

**PRESIDENTE:** Va bene!

**BENEDIKTER (S. V. P.):** E che venga trattato e messo ai voti prima della fine e che chiunque abbia la facoltà e la libertà di riproporre, sia la Giunta quanto una dei consiglieri, di riproporre la trattazione, o se non venisse proposto prima della fine, che comunque prima della fine venga rimesso in discussione per essere votato.

**PRESIDENTE:** Se la Giunta ed il Consiglio non hanno niente in contrario sospendiamo la trattazione dell'art. 17 e passiamo all'art. 18.

**PRESIDENTE:** Art. 18.

**NARDIN (Segretario P. C. I.):** Mi permetto di sol-

levare una questione: se un funzionario della Giunta provinciale dovesse essere posto in lista per essere eletto consigliere regionale, perchè deve rinunciare agli assegni dell'uno o dell'altro? Deve poter optare un funzionario fra l'assegno derivante dalla carica di consigliere regionale o provinciale e fra l'assegno derivante gli dal suo incarico di funzionario dell'amministrazione provinciale. Mi pare che adesso un impiegato statale, a parte tutte le eccezioni che si fanno nella Regione nei confronti di impiegati statali che sono Assessori e così via, ma agli impiegati statali che vengono eletti a membri del Parlamento si dà facoltà di optare per l'uno o per l'altro. Uno che per esempio ha raggiunto un grado elevato nella scala gerarchica dell'Amministrazione provinciale ed ha un certo stipendio, io non so ancora bene gli assegni che godono in via ordinaria e straordinaria, ma non è mica giusto che debba percepire lire 85.000 di assegno di consigliere regionale; deve poter optare tra l'uno e l'altro assegno. E mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione questo problema.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Sono senz'altro d'accordo di accettare questa idea del cons. Nardin, perchè ammettiamo che un funzionario della Provincia venga eletto consigliere regionale, Parlamentare o Senatore, e che avesse qui uno stipendio maggiore, perchè non dovrebbe poter optare per questo stipendio?

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Accetto senz'altro il criterio dell'opzione, criterio che avrei voluto proporre anch'io perchè in sostanza è il criterio migliore, quello adottato anche in sede nazionale, effettivamente, in questi dieci anni di democrazia dal 1945 al 1955, bisogna dire la verità che in Italia troppa gente, troppi impiegati dello Stato e parastatali hanno veramente rubato lo stipendio, servendo in determinati uffici o posizioni politiche e non varcando neppure la soglia del loro ufficio al quale sono rimasti legati teoricamente, nominalmente, mantenendo il diritto agli assegni. Questo, per esempio, si verifica su larga scala, si è verificato su larghissima scala per il passato nel campo della scuola e anche l'attuale Ministro alla Pubblica Istruzione, il socialdemocratico On. Rossi, non è riuscito ancora ad eliminare al completo questa piaga che ancora permane, se non su larghissima scala come ieri, ancora però in maniera assai preoccupante. Noi ci auguriamo che questo debba effettivamente scomparire ed abbiamo salutato con gioia il provvedimento governativo ministeriale che impone l'opzione. Perchè è evidente che, se uno abbandona l'ufficio, non ci deve essere la posizione di comando politico o amministrativo in altra funzione, del tutto estranea alla sua abituale professione che gli permetta di percepire, ad ogni 27, lo stipendio. E' uno schiaffo a chi ha uno stipendio unico, a chi dedica tutto il giorno alla propria attività in quel determinato settore. Per cui, ripeto, noi abbiamo

salutato con gioia questo provvedimento, anche se arriva in ritardo: speriamo che sani molte situazioni esistenti anche nel campo regionale. Sono dunque per il diritto alla opzione — guardate che parlo a mio sfavore, perchè non è escluso, che domani... il vostro elettorato mi mandi in Parlamento!! parlo contro il mio interesse. Comunque, ripeto, io sono perchè il funzionario che abbandona l'ufficio, non abbia quello stipendio che non gli spetta di diritto e lo abbia invece se mantiene la sua posizione e se dedica ancora la sua opera all'ufficio.

BRUGGER (Assessore alla Agricoltura - S. V. P.): Non hai abbandonato tu?

MOLIGNONI (P. S. D. I.): No!

BRUGGER (Assessore alla Agricoltura - S. V. P.): Ma lo trascuri!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Se lo trascuro non sei tu, a doverlo dire, devono dirlo i miei superiori! Ti invito a vedere le mie qualifiche. Io sono in regola, più in regola di quanto voi proponete per i vostri funzionari.

SCHATZ (Assessore ai Lavori Pubblici - S. V. P.): Io non mi posso dichiarare d'accordo con l'emendamento proposto dal cons. Nardin e appoggiato dal signor Presidente in quanto con la proposta del cons. Nardin un impiegato che dovesse diventare consigliere regionale o Parlamentare dovrebbe percepire lo stipendio della Giunta provinciale e non del Consiglio. Io sono proprio dell'avviso del cons. Molignoni che se non presta la sua opera non deve essere pagato. E' chiaro che se un impiegato venisse eletto a consigliere regionale e percepisce uno stipendio maggiore lui opta per lo stipendio e la Giunta dovrebbe in questo caso pagare lo stipendio senza che questo le presti la sua opera. Questo non mi pare un criterio di giustizia e non lo posso accettare, perchè lui senza prestare il suo servizio percepisce ogni mese il suo stipendio, mentre il Consiglio sarebbe obbligato di dargli tutti gli emolumenti come a tutti gli altri consiglieri.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Vorrei far presente che sancire una norma di questo genere con il pretesto che un funzionario, perchè non presta la sua opera, in quanto investito da un mandato o parlamentare o consigliere, non deve percepire gli assegni, secondo me in determinati casi può rappresentare veramente una

limitazione della libertà di quel cittadino, perchè dovremo convenire che in questa maniera metteremo nella condizione un certo numero di funzionari dell'Amministrazione provinciale che ha assegni superiori a quanto possono percepire come consiglieri regionali, di non volere mai candidare quali consiglieri regionali perchè dicono: se io vado a fare il consigliere regionale, mentre gli altri non ci rimettono niente, come ad es. l'impiegato statale che in Regione percepisce o l'uno e l'altro...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Ma non con le nuove disposizioni!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Con le nuove disposizioni si arriva solo a regolare la questione per le Province non a statuto speciale, in riferimento agli incarichi parlamentari. Ma per quanto riguarda la carica di consigliere regionale...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' incluso!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): ...non c'è una legge in merito, tanto è vero che voi impiegati statali nella regione percepite gli assegni...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Ma io faccio il mio servizio!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Permetti, ...un impiegato statale oggi non può diventare deputato e rimanere in servizio. Deve, se accetta l'incarico di deputato, fare il deputato, non può, anche se vuole, rimanere in servizio e dire, perchè rimango in servizio percepisco i miei assegni. Deve fare il parlamentare e dichiarare se accetta i quattrini del Parlamento o se invece accetta gli emolumenti derivantigli dalle sue funzioni. Questa è la legge che è stata recentemente varata. Ora, nella nostra Regione per quanto riguarda i consiglieri regionali, questo non c'è. E' male, è bene, io non sto qui adesso a discutere e a fare delle questioni, però, noi con la norma dell'articolo 18 invece, cambiamo notevolmente la cosa, perchè mettiamo nelle condizioni un gruppo di funzionari dell'Amministrazione provinciale di non potere praticamente mai candidare a consiglieri regionali. E' chiaro che se candidano per il Parlamento fanno presto a scegliere gli emolumenti del Parlamento, ma un'altra cosa è per quanto riguarda la carica di consigliere regionale. E' evidente che qui sono posti nella condizione da dire: anche se ho le qualità, anche se ho la possibilità di riuscire, anche se la mia persona può servire egregiamente al

lavoro della Regione e della Provincia, io non candidato perchè mi metto nelle condizioni di percepire un bel pò di meno di quello che percepisco quale funzionario dell'Amministrazione provinciale.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Mantiene il suo che è superiore!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Permetti Moli-guoni, tu mi pare che stai facendo la guerra ai molini a vento. Io sto polemizzando su questa norma dell'articolo 18 e su quanto ha detto l'Assessore Schatz, va bene? Anche se guardo te, non polemico con te, almeno in questo momento. Quindi, mettiti l'animo tranquillo. Ora, per riprendere il filo interrotto, io dico che noi dobbiamo fare come ha fatto lo Stato, dire: uno può optare o per l'uno o per l'altro. Se vogliamo fare delle ipotesi, va bene, ma poi i casi concreti saranno ben pochi. Se anche un funzionario dell'Amministrazione provinciale dovesse diventare consigliere regionale e dovesse optare per gli assegni derivantigli dalla sua funzione di funzionario, va bene, l'Amministrazione provinciale ci rimetterà, se vogliamo usare questo termine, uno stipendio, ma tenete anche conto che quel funzionario, investito di una carica, può servire anche non soltanto alla Regione, ma alla stessa Amministrazione provinciale, perchè egli oltre che consigliere regionale è consigliere provinciale e può servire egregiamente a questo. Voi forse qualche funzionario lo avete già in «pectore» quale candidato per le prossime elezioni regionali! Quindi, teneteveli buoni almeno questi futuri candidati, insomma, faccio io l'avvocato difensore di qualcuno dei vostri! Quale consigliere provinciale può veramente servire alla stessa Amministrazione; e per quello che dal punto di vista contabile forse la Provincia viene a perdere, troveremo la maniera di risparmiarlo. Ogni tanto batteremo un colpo sulle spalle dell'Assessore Mayr e diremo che non corra troppo con certi contributi e che risparmi qualche centinaio di biglietti da mille nei contributi «cosidetti culturali». Quindi mi pare che non è la questione economica quella che deve decidere, ma sia un problema di giustizia di consentire a tutti i cittadini, quindi compresi tutti i funzionari dell'Amministrazione provinciale di poter esercitare liberamente un loro diritto che è quello di presentarsi candidati e magari di essere eletti.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Prendo la parola, un minuto soltanto, per chiarire nell'eventualità si fosse creato un malinteso, perchè effettivamente ho la sensazione si sia creato il malinteso. Io ho detto che sono per il diritto di opzione come vedete dal voto contrario qui a fianco dell'articolo 10 che è, evidentemente,

il mio. Non posso accettare però la formula che dice: «E' collocato in congedo straordinario senza assegni per tutta la durata del mandato», perchè giustamente dice Nardin, domani ci potremmo trovare di fronte a quell'impiegato, a quel funzionario provinciale il quale ha uno stipendio superiore, è l'assegno che gli deriva dal fatto di essere consigliere e quindi, lo mettiamo nelle condizioni di non candidare o se ha candidato, di rinunciare al mandato; questo è pacifico. Ma è al principio dell'opzione che volevo richiamarmi, principio che è stato introdotto dallo Stato per i parlamentari e che io credevo fosse stato esteso anche ai consiglieri regionali; ho ancora qualche dubbio in materia. Io comunque l'appoggio in pieno, arrivo anzi a dire di più, arrivo a dire che bisognerebbe dare a questa norma, a questa legge valore retroattivo, cioè a partire da quando sono iniziati questi incarichi, per restituire il mal tolto, questa volta sono io che parlo di mal tolto; perchè qui si si deve parlare veramente di mal tolto. E' infatti uno stipendio che è stato percepito e che non spettava, assolutamente non spettava a molti elementi che fanno parte del nostro Consiglio regionale e provinciale. E' inutile fare dei nomi, tutti li conosciamo; maestri, direttori didattici che sono qui e che, da anni, percepiscono lo stipendio. Tutto questo, lasciate ve lo dica, suona offesa a quel disgraziato di maestro elementare che lavora tutto il mese nella scuola, lavoro pesante e difficile che gli uni hanno abbandonato perchè qualunque altro lavoro è sempre meno pesante e meno ingrato. Lo dico io che vivo nella scuola e vivo qui dentro e vi garantisco che è meno pesante, anche se qualche volta lo rendiamo pesante con le «grosse manovre estive» — sempre meno pesante di quello della scuola e sempre meno impegnativo del primo. Quindi io sono per il diritto di opzione e appoggio in questo senso qualunque emendamento a questo riguardo venisse presentato. Per il resto mi dichiaro contro l'art. 18.

BRUGGER (Assessore alla Agricoltura - S. V. P.): Conosco una situazione che si verifica in Baviera. Per esempio i funzionari dei Ministeri possono senz'altro essere deputati della Dieta e contemporaneamente anche essere funzionari. Non so se questo sia possibile nel caso nostro poichè effettivamente il prestatore di lavoro in altra veste si trova come controllore del suo datore di lavoro. Però una simile situazione potrebbe già esistere se noi dicessimo «può essere collocato in congedo straordinario». Con ciò forse sarebbe avviato sia a quanto propone il cons. Nardin, sia a quanto urta al cons. Molignoni.

AMONN (S. V. P.): No, niente «può», «deve», o l'uno o l'altro!!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento dei cons. Nardin e Panizza che suona così: (legge - liest).

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Questo binomio, Nardin-Panizza, funziona bene!

PRESIDENTE: Si tolgono le parole «senza assegni per tutta la durata del mandato» e si dice: «Tutto il personale potrà optare, per tutta la durata del mandato fra gli assegni derivanti dal mandato parlamentare o consigliare e gli assegni relativi al suo impiego».

FORER (S. V. P.): Questa proposta di emendamento sembra di rendere giustizia ai funzionari della Provincia adottando un sistema ormai sancito dalla legge statale. Però, accettando l'emendamento, noi facciamo un torto evidente o manifesto alla Provincia stessa. La situazione nell'ambito dello Stato è del tutto differente e meno complicata che non qui nell'ambito della Provincia. Nello Stato non c'è un ente diverso che ha l'obbligo di pagare. L'impiegato statale prende il suo stipendio dallo Stato stesso. Se questo funzionario dovesse dimettersi da impiegato ed essere eletto a membro del Parlamento è lo stesso ente, lo stesso Stato che deve pagare il parlamentare. Qui nell'ambito della Provincia succederebbe una cosa: il funzionario provinciale che viene eletto a membro del Consiglio regionale, — non parlo del Parlamento, — si troverebbe nella situazione di rinunciare alla indennità di carica a favore della Regione e lui di per sé non potrebbe rinunciare all'indennità di carica perchè è la Regione che da anni paga l'indennità di carica ai consiglieri regionali, non potrebbe rinunciare se non a favore di un ente assistenziale perchè rinunciando a tale indennità questa dovrebbe essere pagata dalla Provincia dove egli non svolge più alcune funzioni. Dunque, è un torto effettivo che viene fatto alla Provincia ed il membro del Consiglio regionale non potrebbe rinunciare a favore della Regione, dove esercita una funzione, dove svolge un suo compito, a danno della Provincia che dovrebbe poi rifondere questa indennità di carica per proprio conto senza che lui presta un servizio. Un temperamento di questa esigenza potrebbe forse consistere in ciò: la Provincia potrebbe eventualmente fare uno sforzo ed obbligarsi per legge di pagare quella differenza che passa tra l'indennità di carica, p. es. di consigliere regionale, e l'assegno al quale egli avrebbe diritto nel servizio della Provincia. E' l'unico modo, semmai, giusto e la Provincia ha già fatto uno sforzo per dare la libertà, di cui tanto parla il consigliere Nardin, al funzionario e dall'altra parte il torto che si fa alla Provincia è meno grave. Forse se volessero modificare il loro emendamento in questo senso potrebbe semmai essere accettato. Ma così, stando alle parole dell'emendamen-

to diventa un'ingiustizia completa ed è una situazione del tutto differente e molto più complicata che non nell'ambito dello Stato.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Sarei d'accordo anche con il concetto espresso dal cons. Forer, per quanto da un punto di vista giuridico sarei per una formula che ricalcasse un po' quanto è stato deciso in sede nazionale. Se si segue la proposta del prof. Forer allora il danno per la Provincia è minore si dice, ma questa proposta piuttosto io intenderei accoglierla soprattutto per la giusta argomentazione che un consigliere non può rinunciare agli assegni derivantigli dalla carica di consigliere — questa mi pare una argomentazione seria — perchè non c'è nulla nella nostra legislazione regionale che preveda la possibilità di poter rinunciare agli assegni, non c'è una norma di questo genere, una possibilità. Quindi, o si abbraccia la tesi Forer oppure ci sarebbe ancora un mezzo: forse non introdurre una norma di questo genere in questa legge, per intanto, e arrivare ad una modifica della legge sulle elezioni del Consiglio regionale che preveda la facoltà di opzione tra gli assegni di funzionari della Regione e della Provincia e gli assegni derivantigli dall'incarico di consigliere regionale. In questo senso si arriverebbe in sede regionale a regolare tutta la questione, sia per quanto riguarda la facoltà di opzione per i funzionari della Provincia, sia per quelli della Regione in quanto concorrono all'incarico di consigliere regionale e provinciale. Io forse sarei ancora più d'accordo di trovare la soluzione in quella sede; ho sentito per esempio parlare di una modifica alla legge regionale sulle elezioni, non so se sono voci fasulle, ma forse si potrebbe comunque trovare nei prossimi mesi la possibilità di introdurre una norma di questo genere nella legge regionale.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' un'altra norma, che dobbiamo introdurre nella legge per le elezioni.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Quelle altre non mi riguardano in questo momento. Ma una norma di questo genere si potrebbe introdurre nella legge regionale ed allora la questione verrebbe risolta per funzionari della Regione e della Provincia che vogliono diventare consiglieri regionali e provinciali. Per cui forse non nuocerebbe togliere questa norma dalla nostra legge e trovare il modo di introdurre una norma di questo genere nella legge regionale. Basterebbe includere una norma per quanto riguarda i funzionari della Provincia che dovessero diventare un domani deputati; ma questo si può sempre fare anche attraverso un piccolo disegno di legge a parte se si presentasse il caso. Data la questione assai controversa e difficile da ri-

solvere forse sarebbe meglio non introdurre l'articolo 18 in questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Avevo pensato che si poteva formulare così il suo punto di vista: «*Qualora lo stipendio dell'impiegato sia superiore all'indennità di carica, la Giunta provinciale provvederà a corrispondere la differenza a detto personale*». Questo è un comma che si potrebbe aggiungere, no?

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Per venire incontro agli impiegati dove è possibile sarei d'accordo di accettare questo emendamento, cioè l'emendamento del prof. Forer, perchè con quale motivazione noi possiamo quasi vietare all'impiegato o funzionario della Provincia di diventare consigliere regionale? Questo significherebbe danneggiare gli impiegati e perciò mi dichiaro d'accordo di accettare questo emendamento.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Mi permetto di sollevare ancora una questione: se domani in sede regionale noi introducessimo una norma dell'opzione tra gli assegni di consigliere e gli assegni di funzionario per la Regione e la Provincia ad esempio, che cosa si arriverebbe a fare? Si arriverebbe a creare una contraddizione con un articolo di questo genere. Si creerebbe una sperequazione per esempio tra i funzionari della Provincia di Trento che dovrebbero magari conseguentemente osservare la norma introdotta in una legge regionale e gli impiegati della Provincia di Bolzano che invece si valgono dell'articolo 18. Guardate che sono tutte questioni ampiamente opinabili ma che possono creare delle sperequazioni.

BENEDIKTER (S. V. P.): Credo che la maggioranza dei consiglieri sia d'accordo che il personale eletto a consigliere regionale debba essere collocato in congedo. Quindi una volta d'accordo su questo punto non sussisterebbe un fondamento giuridico per prevedere l'opzione, in quanto quel personale non presta più servizio per la Provincia ed è pertanto giusto che riceva quel compenso che è previsto dalla disciplina del Consiglio regionale. Quindi non sussisterebbe un fondamento giuridico per creare un diritto di opzione. Però, per quanto concerne la formulazione dell'emendamento proposto da Forer, io direi di rimanere con lo stesso termine di «assegni», cioè «*qualora gli assegni*»; questo è il termine più comprensivo, credo, perchè «*stipendio*» pur dopo il conglobamento, credo abbia anche un valore limitato: Quindi: «*Qualora gli assegni di funzionario o di impiegato della Provincia siano superio-*



ri, ...sia corrisposta la differenza rispetto agli assegni di consigliere regionale»; gli assegni fissi s'intende.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Mi permetto di dire al dott. Benedikter che la legge statale circa questa facoltà di opzione dice che il funzionario eletto alla carica di Senatore o Deputato è collocato in congedo straordinario. Questo è sempre avvenuto, anche nel passato, perchè un funzionario statale non solo quando veniva eletto deputato o Senatore doveva essere posto in congedo straordinario ma doveva essere posto in congedo straordinario quando si presentava candidato addirittura. Oggi, un funzionario statale dal momento in cui si presenta candidato alle elezioni politiche, deve essere messo in congedo straordinario, e se viene trombato, come si dice in gergo, ritorna a fare il funzionario e decade il congedo straordinario, se invece diventa Deputato o Senatore, rimane in congedo straordinario e se dice: «io voglio esercitare lo stesso il mio mestiere di professore o di altro», non lo può, deve fare il Deputato o il Senatore. Quindi non mi pare che la formulazione «congedo straordinario» risolva la questione. Io spero che si arrivi a modificare l'attuale legge regionale per quanto riguarda questa materia. Se un domani la legge regionale dicesse che un funzionario dell'Amministrazione provinciale o regionale, eletto alla carica di consigliere regionale — e quindi alla carica di consigliere provinciale — può optare, così come ha previsto lo Stato per i Parlamentari, tra gli assegni derivantigli dall'incarico di consigliere regionale o gli assegni derivantigli dalla sua funzione di funzionario, si arriverebbe a creare nella provincia di Trento, dove non è ancora in vigore una norma come quella che viene proposta nell'articolo 18, integrata dalla proposta Forer, una sperequazione tra i funzionari della Provincia di Trento che dovranno scegliere tra l'uno o l'altro assegno e i funzionari dell'Amministrazione provinciale di Bolzano, i quali riceveranno gli assegni di consigliere regionale e riceveranno anche, qualora ricevessero stipendi e assegni maggiori, la differenza dell'Amministrazione provinciale; e questa sarebbe una vera sperequazione.

AMONN (S. V. P.): Sono contrarissimo alla proposta del prof. Forer, perchè se un impiegato si sente portato — non ha il dovere — verso un altro impiego, che potrebbe essere il consigliere regionale, allora deve anche assumersi le conseguenze. Non credo che potremo arrivare a questo; tutti i danni che uno si assume nel fare il consigliere regionale debbano venire risarciti dalla Regione.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Se dovesse risarcire lei, ammettiamo!!

AMONN (S. V. P.): In questo caso dovremmo quasi esaminare caso per caso. Io penso che se uno opta per una funzione, sia di consigliere regionale od altra, lui lascia la sua carriera come è previsto dal primo comma dell'articolo. E non potrei essere d'accordo che la Regione o la Provincia esamini caso per caso e dia una differenza per questo indennizzo di carica che vuole assumersi. Ripeto che sono contrarissimo a questo.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Io ripeto ancora il mio concetto; io sono senz'altro per il diritto di opzione. Il diritto di opzione non intacca il diritto, la facoltà cioè che uno ha di dedicarsi alla vita politica e di assumere delle responsabilità politiche, il principio cioè del rispetto della libertà personale. Il diritto di opzione poi gli dà la facoltà di optare per lo stipendio maggiore, diritto che c'è in genere in tutte le Amministrazioni e che è contemplato da una vasta legislatura in materia. Io non ho capito però il consigliere Forer che dice: il consigliere regionale non può, anche se vuole, rinunciare all'assegno regionale. Io non credo questo. Non c'è bisogno che una legislazione attiva dica che è facoltà del consigliere regionale di poter rinunciare all'assegno. Io penso che se volessi rinunciare a questo assegno, potrei rinunciare. Del resto qui abbiamo avuto un esempio, un alto esempio direi, datoci proprio dal nostro Presidente del Consiglio, il quale personalmente su dichiarazione sua, ha rinunciato agli assegni derivantigli dalla carica di Presidente del Consiglio. E' stata una rinuncia. Ha avuto seguito questa rinuncia? Io credo di sì. E' stata regolarmente eseguita? Non ha avuto nessuna conseguenza dal punto di vista giuridico? Lei, Signor Presidente, ha potuto rinunciare? Sì, nessuno Le ha contestato questo diritto di rinuncia; Lei lo ha fatto evidentemente per un principio di correttezza, di onestà. Quindi, prof. Forer, perchè il consigliere regionale non potrebbe rinunciare al proprio emolumento? Io credo che se volessi dichiarare qui ufficialmente che rinuncio, io potrei farlo e che nessuno potrebbe impedirmi di farlo. Perchè allora non lo abbiamo impedito al Presidente del Consiglio ed abbiamo accettato la sua soluzione di rinuncia? perchè l'abbiamo fatto? Io credo che il concetto migliore sia quello dell'opzione perchè, ripeto, non intacca i diritti singoli, della persona, lascia cioè ampia facoltà all'individuo di scegliere la strada che più gli aggrada e soprattutto non lo toglie alla vita politica e amministrativa e, infine, gli concede l'opzione per lo stipendio maggiore, per quello che gli dà il maggiore utile. Secondo me questo è il criterio che si dovrebbe introdurre. Con questo però non intendo dichiararmi contrario alla soluzione Forer, soluzione di rimedio, che può avere anche le sue giustificazioni e che io, in ultima istanza, mi sento di approvare.

PRESIDENTE: Allora mettiamo in votazione l'emendamento presentato dai cons. Forer e Pupp, in base al testo dell'art. 18.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Votate il vostro! Mantenetelo, o lo faccio mio.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Allora lo manteniamo, vieni a firmarlo.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione prima l'emendamento di Nardin e Panizza, in base al quale si tolgono le parole «senza assegni per tutta la durata del mandato», e sostituirle con il seguente testo: «Detto personale potrà optare, per tutta la durata del mandato, fra gli assegni derivanti dal mandato parlamentare o consigliare e gli assegni relativi al suo impiego». E' respinto a maggioranza.

Metto ai voti l'emendamento di Forer in base al quale il testo della Giunta «senza assegni per tutta la durata del mandato» viene sostituito con il seguente: «Qualora gli assegni dell'impiegato siano superiori all'indennità di carica, la Giunta provinciale provvederà a corrispondere la differenza a detto personale». E' approvato con 9 voti favorevoli, 5 voti contrari e tre astenuti.

E' ai voti l'art. 18: è approvato a maggioranza.

Art. 19:

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Ma scusate, ho letto l'emendamento del Presidente della Giunta che tende a sostituire «salvo la disposizione dell'Assessore competente» con «salvo diversa disposizione della Giunta provinciale». Mi pare che la norma dovrebbe essere semplice: «Il titolare di un ufficio è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal funzionario più elevato in grado e in caso di parità di grado dal più anziano». Facciamo pure la questione pratica. L'assenza è un'assenza temporanea, malattia, congedi ordinari e così via. Se è assente il Capo Ripartizione, non ci sarà il Vice Capo Ripartizione cosiddetto, ma ci sarà il funzionario che lo può sostituire perchè il più elevato in grado dopo il Capo Ripartizione. Mi pare che non dovrebbe una norma di questo genere creare disturbo nel pratico funzionamento di una Ripartizione, degli uffici quindi dell'Amministrazione provinciale. Allora, perchè questo «salvo diverse disposizioni dell'Assessore o della Giunta?» Togliamolo, perchè facendo proprio il caso pratico, è logico che chi deve sostituire il Capo Ripartizione debba essere il funzionario più elevato in grado che in pratica fa da Vice Capo Ripartizione anche se così non viene chiamato. Io pregherei proprio di rendere

semplice questa norma, senza controversie possibili perchè mi pare che non dovrebbe creare delle difficoltà.

PUPP (Presidente della Giunta provinciale - S. V. P.): Potrebbe avere ragione ad un certo punto Nardin, se si parlasse di capo ripartizione, ma qui si parla di titolare di un ufficio qualsiasi, dove possono essere due o tre di un grado identico, dopo questo capo ufficio, se l'ufficio ha un'importanza più grande. Qui si dice soltanto: «è sostituito dal funzionario più elevato in grado, ed in caso di parità di gradi, dal più anziano». Questo è il normale, ma la Giunta potrebbe sempre avere qualche motivo per fare sostituire il Capo ripartizione da un altro. Questa è solo una previdenza per eventualmente non lasciare il posto ad uno che non sarebbe adatto.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Nei miei laboriosi ripensamenti a questo progetto di legge, anch'io avevo posto qui, fra parentesi, accanto a questa dizione: «salvo diversa disposizione dell'Assessore competente», «stralciare». In linea di massima, nel 99% dei casi, è stabilito automaticamente dalla gerarchia che si crea nell'ambito dell'ufficio, chi è quello che lo deve sostituire. Si potrebbe fare, osserva giustamente il signor Presidente della Giunta, il caso limite, in cui quello che dovrebbe succedere per legittima gerarchia, non sia nelle condizioni di poterlo fare. Ma io penso, signor Presidente, che in quel caso, senza porre questo inciso nella legge, lo si possa fare d'autorità, lo si possa fare con la stessa accettazione pacifica e piana dell'interessato, il quale ha la coscienza, semmai, di essere nelle condizioni di non potersi assumere questa responsabilità e questo incarico. Io penso veramente che sia una dizione un pò inutile, atta a creare, più che altro, delle complicazioni e che dia luogo all'osservatore degli uffici, all'impiegato di intravedere la possibilità del crearsi di parzialità, determinate da simpatie od antipatie da parte dell'Assessore. Penso sia meglio eliminarla per questo suo aspetto negativo in senso generale, mentre invece, agli effetti pratici e positivi, potrebbe riscontrarsi un caso su cento; per cui anch'io sono dell'avviso di stralciare e mi associo alla proposta fatta.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Le argomentazioni del Presidente della Giunta non mi pare che siano argomentazioni molto valide, perchè se non fa il caso del capo ripartizione, perchè si tratta del funzionario di una notevole responsabilità, ...

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D. C.): Supremo funzionario!

NARDIN (Segretario P. C. I.): ... allora è peggio per quanto riguarda gli altri uffici, perchè, scusi, questi vari uffici dipendono da un Capo Ripartizione. Ma non volete lasciare la facoltà ad un Capo Ripartizione di sostituire all'interno della sua ripartizione il Capo ufficio momentaneamente assente? Insomma, questi Capi Ripartizione ad un bel momento non hanno neanche l'autorità di poter disporre la sostituzione temporanea del Capo di un ufficio da essi dipendente? Io potrei convenire con il Presidente della Giunta nel caso che si trattasse del Capo di Gabinetto, perchè lì c'è la ripartizione particolare, dove può anche darsi che debba esserci, se è assente il Capo di Gabinetto, una persona particolarmente adatta che può scegliere la Giunta provinciale. Ma soltanto in questo caso potrei fare l'eccezione, ma non per gli altri uffici dipendenti dalle normali ripartizioni, perchè bisogna lasciare la facoltà al Capo Ripartizione di poter sostituire temporaneamente all'interno della sua ripartizione un Capo ufficio momentaneamente assente. Guardate che non credo che costi troppo togliere questo inciso nella norma dell'art. 19.

SCHATZ (Assessore ai LL. PP.): Volevo dire quanto già espresso dal Presidente, se cioè noi togliessimo queste parole «*diversa disposizione della Giunta*» la Giunta e gli Assessori si troverebbero nella situazione di dover sempre sostituire il funzionario con l'impiegato più anziano e del grado più elevato. La Giunta e l'Assessore potrebbero venire nella determinazione che proprio per quell'ufficio il più giovane dello stesso grado assolve i compiti meglio di un altro più anziano, può succedere questo! Ma se noi lasciamo via questa dizione allora la Giunta non potrebbe dire: no, in questo caso lo sostituisce il più giovane perchè sono tutti e due dello stesso grado. Può senz'altro verificarsi il caso che l'Assessore ritenga più adatto e più capace il più giovane di sostituire il Capo ufficio assente.

PRESIDENTE: Si potrebbe fare così: togliere. *salvo diversa disposizione dell'Assessore competente* «...dal funzionario più elevato in grado e in caso di parità di grado dal più anziano, salvo diversa disposizione della Giunta», cioè far riferire la «*diversa disposizione*» al caso che due siano dello stesso grado.

BRUGGER (Assessore alla Agricoltura - S. V. P.): Da quanto posso dedurre dal testo di questo articolo 19, il capo ripartizione sostituisce il capo ufficio: questo risulta dalla dicitura dell'art. 19 il che naturalmente non poteva essere la volontà di colui che ha esteso questo articolo.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Domando la parola!

FORER (S. V. P.): E' la terza volta che parla Nardin!

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Sull'emendamento, prof. Forer, legga il regolamento che ci è costato sangue! Permetta adesso che lo si possa applicare. Si creano delle situazioni, dal punto di vista umano anche, che non possono giovare al buon funzionamento degli uffici, diciamo così in verità, chiunque di voi fosse nella situazione di essere abbastanza avanti in grado, ha una notevole esperienza, ha titolo, ha tutto quello che volete, improvvisamente, perchè la Giunta dispone in altra maniera si vede sopravanzare da un altro perchè è magari preferito. Voi dite: no, questo non avverrà. Scusate, una norma di questo genere vi può permettere qualsiasi discriminazione, in buona fede, sapete! In buona fede voi potete creare delle vere e proprie ingiustizie, creare degli stati d'animo e delle situazioni veramente anormali sotto ogni punto di vista. Mi pare che questa discrezione da parte della Giunta non dovrebbe esserci. La si dia al Capo Ripartizione questa discrezione. Egli dovrà attenersi alla norma dell'articolo 19 e basta! Lasciate queste facoltà all'interno delle ripartizioni. Un Capo Ripartizione, se ha quella qualifica deve avere anche l'autorità e la possibilità di poter disporre questi spostamenti, secondo però quanto afferma l'articolo 19. Altrimenti guardate che voi creerete, poche magari, ma quelle poche situazioni veramente di danno al buon andamento degli uffici della nostra Amministrazione provinciale. Non vi costa niente, perchè in pratica la Giunta ha tanto in mano, che cosa vi fa se anche togliete una norma di questo genere? Eliminerete in partenza potenziali equivoci, disguidi e contrasti.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Voglio portare anche la mia tesi a suffragio di queste argomentazioni. Ho già detto prima che si creano situazioni incresciose, perchè ho una certa esperienza in materia come impiegato dello Stato. Noi dobbiamo partire dal presupposto che si tratti di un'assenza breve, non di un'assenza lunga, nel qual caso si provvede ben diversamente; perchè un ufficio non può essere lasciato sguernito, con incarico doppio ad un unico impiegato; se si tratta di oltre tre mesi come massimo, si procede alla sua regolare sostituzione. In questi casi anche l'Amministrazione dello Stato provvede sempre attraverso colui che viene nella scala gerarchica dei gradi al posto successivo e nel caso dell'esistenza di due persone che abbiano gli stessi re-

quisiti, cioè lo stesso grado per contendersi questo incarico temporaneo, si procede proprio alla selezione attraverso l'età, attraverso cioè la maggiore anzianità. Questa è la soluzione migliore perchè, ripeto, si tratta di assenze brevi. Non dobbiamo pensarci ad assenze lunghe che possono veramente incidere sull'andamento dell'ufficio, perchè l'assenza lunga vien coperta attraverso altre forme che sono previste dalla legge stessa. Quindi, proprio per evitare quelle ineccezionali situazioni di ordine morale che creano il malcontento, che creano il disagio, che portano indubbiamente ad uno stato di malcontento nell'individuo che poi si riflette sul lavoro e pertanto sull'Amministrazione, io sono favorevole allo stralcio di questo inciso.

FORER (S. V. P.): Io facevo pure parte come membro della Commissione che ha discusso questo disegno di legge, ed ora in questo momento devo dichiarare che o ho frainteso l'intendimento della Giunta proponente o, per la tarda ora, non capisco i consiglieri che hanno parlato su questo articolo. Io ritengo che l'interpretazione sia del tutto diversa. Qui la Giunta non intende far sostituire il titolare di un ufficio da un funzionario meno elevato in grado di un altro; l'intendimento è del tutto differente, secondo la mia interpretazione. Ci sono certamente molti uffici nell'ambito della Provincia che dispongono, mettiamo, di un funzionario solo. Ora, entro quell'ufficio stesso non c'è un altro funzionario che possa svolgere con competenza e responsabilità le funzioni di quell'altro funzionario che è assente. Ora potrebbe darsi il caso che ci sia l'assoluta necessità di immettere in quell'ufficio un funzionario del gruppo A, perchè in quell'ufficio non c'è altro che quello che deve essere sostituito. Io non posso condividere la tesi dell'Assessore Brugger, il quale dice che in tutti i casi il titolare dell'ufficio deve essere sostituito dal capo ripartizione perchè il capo ripartizione ha un grado più elevato del capo ufficio. Io ritengo che sia da interpretarsi in questo senso: il titolare dell'ufficio deve essere sostituito dal funzionario più elevato in grado nell'ufficio stesso e non di un altro ufficio. Questa deve essere la interpretazione giusta dell'articolo. E da ciò segue che nel caso in cui ci sia un solo funzionario del gruppo A, stando alle proposte del consigliere Nardin, dove si esclude «salvo diversa disposizione della Giunta», un funzionario del gruppo B o addirittura del gruppo C dovrebbe avere le facoltà di assumere quell'incarico del funzionario del gruppo A e la Giunta provinciale non ha la possibilità di immettere, nell'assenza del titolo dell'ufficio, un funzionario che possa avere uno stesso grado, che possa svolgere con competenza e responsabilità la funzione di colui che deve essere sostituito. E per questo motivo io ritengo che sia asso-

lutamente necessario lasciare questo inciso, però anche io direi che non bisognerebbe dar troppo peso, — e con ciò condivido un pò l'idea espressa dal consigliere Nardin, — a questa sostituzione, inserendo la Giunta stessa a fare questo spostamento o trasferimento. Pregherei il Consiglio di accettare la proposta della Commissione e di lasciare questa facoltà all'Assessore competente.

BRUGGER (Assessore alla Agricoltura - S. V. P.): Il prof. Forer giustamente ha dato un'interpretazione, la quale deve però essere detta, perchè l'articolo non è chiaro. Io credo che per dare la chiarezza necessaria, — e sono d'accordo con Forer ed il suo ragionamento — si dovrebbe mettere una proposizione aggiuntiva e dire «dal funzionario più elevato in grado, ed in caso di parità di grado dal più anziano dell'ufficio in cui si verifica la sostituzione».

FORER (S. V. P.): Dello stesso ufficio!

BRUGGER (Assessore alla Agricoltura - S. V. P.): Aggiungere questa frase.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): L'interpretazione di Forer è un pò personale, non dico che non sia giusta, ma è personale, perchè l'articolo non autorizza Forer a ritenere che queste sostituzioni siano sempre nell'ambito dello stesso ufficio. Dovremmo precisarlo, dovremmo dire cioè: «il titolare di un ufficio sostituito nell'ambito del proprio ufficio, o nell'ambito dello stesso ufficio, salvo diversa disposizione ecc.»; ma dovremmo precisarlo. Perchè altrimenti l'interpretazione del prof. Forer è del tutto arbitraria. Lui dice che in Commissione si è parlato di questo; a me non risulta, non ricordo perlomeno che si sia fatto questo caso in Commissione e penso proprio sia una idea che gli è venuta in questo momento, apprezzabile finchè si vuole, ma che in sostanza è scaturita da un suo ripensamento. Ripeto, per me non implica la sostituzione nello stesso ufficio, ma nell'ambito di tutti gli uffici della Provincia. Il caso è unico, si dice: un funzionario di gruppo A, si sostituisce col funzionario di gruppo A; non c'è? Ma che caso è questo? Quello del Capo Ripartizione; vuol dire che un altro Capo Ripartizione assume ad interim, come si suol dire, oppure, per incarico l'altra ripartizione ed è sempre lo stesso funzionario di gruppo A. Ci sarebbe il solo caso di difficile sostituzione, quello del Segretario generale; ma quello facciamo presto a sostituirlo, perchè siccome esiste solo di nome e non di fatto, non credo presenti difficoltà; e poi nel caso disperato lo può sostituire il secondo in grado discendente, che è il Capo degli uffici degli enti locali, con

tutti gli altri incarichi che gli abbiamo affidati. Pertanto io sono sempre per lo stralcio di quell'inciso.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Parlo per l'ultima volta!

BENEDIKTER (S. V. P.): Quante volte?

NARDIN (Segretario P. C. I.): A meno che non vengano presentati altri emendamenti e così parlo altre due volte.

PRESIDENTE: Due volte sull'articolo e due volte sull'emendamento!

NARDIN (Segretario P. C. I.): Siamo in regola! Un articolo di questo genere dovrebbe portare a risolvere due questioni: in primo luogo che il titolare di un ufficio è sostituito in caso di assenza o di impedimento da chi ne fa le veci, così come aveva proposto la Giunta provinciale a suo tempo; la Giunta provinciale aveva proposto questo, si ricorda, Presidente? E adesso, dopo tanto elaborare si sposa la proposta della Commissione come se la proposta della Giunta, elaborata in tanti mesi, non contasse niente. Quindi, mi pare che quella proposta dovrebbe essere accolta. Però bisognerebbe aggiungere che quando la sostituzione si protrae per un periodo minimo di un anno ad esempio, e qualora il funzionario che ha sostituito il titolare di un ufficio ha la qualifica di distinto, quel funzionario dovrebbe conseguire il passaggio a quel grado con decorrenza dal giorno in cui ha iniziato la sostituzione. Questa questione, mi pare, dovrebbe essere risolta in primo luogo dal presente articolo: uno sostituisce il titolare assente, se questa assenza dura per una serie di mesi soltanto, quando ritorna il titolare dell'ufficio, egli ritorna agli incarichi che aveva prima, se questa assenza però dura più di un anno, allora dovrebbe conseguire questo avanzamento, qualora chi ha sostituito il titolare dell'ufficio abbia ottenuta la qualifica di « distinto ». Seconda questione: il Capo Ripartizione dovrebbe poter affidare a degli impiegati facenti parte della sua ripartizione, delle funzioni particolari di grado superiore a quelle che avrebbe diritto di assolvere un funzionario con un grado inferiore. Ci dovrebbe essere anche questa possibilità. Se si trova un elemento di gruppo B che ha particolari capacità e si dimostra veramente un bravo funzionario, perchè non si potrebbe aprire la possibilità di affidargli anche delle funzioni superiori? E se nell'assolvimento di queste funzioni superiori egli veramente ottiene la qualifica di « distinto » per un periodo di un anno e così via, dovrebbe

conseguire l'avanzamento. Ecco le due possibilità di avanzamento, e nel caso di sostituzione per almeno un anno di un titolare e nel caso di incarico di funzioni particolari a elementi di gradi magari inferiori, ma particolarmente capaci e meritevoli, che verrebbero collaudati per un certo periodo, almeno un anno, collaudati nel senso che poi dovrebbero conseguire la qualifica di « distinto ».

PRESIDENTE: Ci sono altri due emendamenti, uno a firma di Molignoni che non posso accettare perchè manca della seconda firma...

MOLIGNONI (P. S. D. I.): No, basta una per il Consiglio provinciale!

NARDIN (Segretario P. C. I.): Ci vogliono due firme a meno che non sia presentato 48 ore prima, allora basta una firma.

PRESIDENTE: ... che dice: dopo « sostituito » aggiungere « nell'ambito dello stesso ufficio ».

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): E' lo stesso del nostro!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Solo per precisare il pensiero Forer, che non trovo affatto sbagliato; in questo caso, non deve restare pensiero che Forer ha maturato nel suo intimo, ma deve anche essere concretato nella legge, e quindi vorrei fosse messo in chiaro.

PRESIDENTE: Altro emendamento a firma di Brugger-Unterrichter che dice: aggiungere all'art. 19 della Commissione le parole « dell'ufficio in cui si verifica la sostituzione ». Ci sono due emendamenti che sono uguali, allora sono unificati e pongo in votazione i due emendamenti così unificati, in base ai quali si aggiunge alle ultime parole dell'art. 19 dopo « anziano »: « dell'ufficio in cui si verifica la sostituzione ». E' approvato a maggioranza.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta: cancellare: « salvo diversa disposizione dell'Assessore » ed inserire « salvo diversa disposizione della Giunta provinciale ». L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 19, è approvato.

Art. 20.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Mi pare doveroso ritornare sopra questa questione. L'art. 20 obbliga l'in-

feriore gerarchico ad obbedire agli ordini «legittimi» del suo superiore. Questi ordini legittimi saranno intensi legittimi dal superiore, ma un inferiore ad un bel momento potrebbe trovare addirittura un contrasto con le norme penali, perchè io parto sempre dal fatto che un superiore può emanare una disposizione in contrasto anche con le norme penali in buona fede, e quindi in tale maniera egli ritiene legittima la disposizione che emana. Ma l'inferiore, che magari può trovare che quella disposizione, se pur emanata in buona fede, è una disposizione in contrasto con le norme penali, dice di no. Con l'articolo 20, signor Presidente della Giunta, l'inferiore non deve far altro che eseguire gli ordini, anche quando egli ravvisa un contrasto con le norme penali. Signori, guardate che bisognerebbe trovare veramente una formulazione migliore. Anzitutto io toglierei la prima parte dove si dice che il superiore dirige e regola l'attività degli organi inferiori anche con circolari e ordini di servizio. Questo lo si fa dappertutto, non occorre mica metterlo in una legge. Tutti fanno delle circolari anche senza che questo sia sancito da una legge. Quindi, questa parte si potrebbe anche togliere e io sostituirei l'articolo 20 con questa formulazione: *«L'impiegato deve eseguire gli ordini inerenti all'esecuzione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dal superiore gerarchico.»*

*Qualora gli venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, l'impiegato deve farne rimostranza al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni.*

*Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione, salvo quando l'atto sia violato dalla legge penale.*

Mi pare che l'introduzione di una norma di questo genere non sarebbe soltanto un riprendere una norma che rappresenta anche una conquista per gli impiegati statali italiani, ma sarebbe veramente introdurre una norma decente, logica, che darebbe modo all'impiegato, qualora riscontrasse delle notevoli anomalie in relazione agli ordini impartiti, in primo luogo di farne rimostranze, in secondo luogo il superiore rivedrebbe tutta la questione e qualora fosse convinto che la disposizione da emanare è legittima, egli la impartisce per iscritto, si assume cioè la debita responsabilità e allora l'impiegato dà esecuzione, a meno che l'atto non sia vietato dalla legge penale perchè allora è evidente che l'impiegato avrà poi tutta la maniera non per dire: questa disposizione non la eseguisco, ma nell'ambito di questa piccola amministrazione provinciale avrà il modo di andare dall'Assessore, dal Capo Ripartizione, da chi volete, e dire: guardate che mi danno questa disposizione, vi prego di assumere voi la pratica e di dirimere il contrasto. Guardate che all'articolo 20

occorre modificare sensibilmente la norma contenuta nel secondo comma.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Il cons. Nardin ha parlato con molto entusiasmo di questo articolo. Se ne è parlato in sede di Parlamento e di sindacati. Ha ignorato che se ne è parlato anche molto in sede di Commissione legislativa come diceva Amonn, poc'anzi; ne abbiamo parlato a lungo e si è presa la disposizione a maggioranza con un voto contrario, che sarebbe il mio voto. Anch'io in quella sede ho sostenuta questa tesi, proprio rifacendomi ai Decreti Delegati, che avevamo alla mano, che consultavamo man mano si procedeva nei lavori. In sostanza direi che le argomentazioni da me adottate in quella sede erano proprio queste. Difficilmente si possono adurre argomentazioni di natura diversa. Chi vive nell'ambiente impiegatizio sa che più di una volta il superiore emette un ordine che veramente manca di buon senso o della necessaria legalità. Quando eravamo soldati si diceva «naia» e qualunque ordine veniva impartito lo si eseguiva, perchè era «naia».

FORER (S. V. P.): Salvo contrordine!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Salvo il contrordine, dice il prof. Forer; no, era «naia», e si partiva dal presupposto che la sentinella alla porta delle caserme era stata messa per impedire l'entrata del buon senso; parlo delle caserme di allora, non parlo delle caserme democratiche di oggi, dove il buon senso sembra sia veramente entrato e le cose vadano mutando radicalmente. Noi non possiamo trasformare gli uffici in una caserma di altri tempi, di dieci, quindici anni or sono, e non possiamo non ammettere che ci si può trovare di fronte al funzionario incancrenito nella burocrazia; anche nella Provincia di Bolzano abbiamo i burocrati, l'avete detto voi in questi giorni, burocrati, avete detto, che si ispirano ad altri tempi. Non possiamo non ammettere che un bel giorno non venga dato un ordine o in contrasto con la legge, o privo di qualsiasi fondamento di buon senso. E in questo caso noi dobbiamo mettere l'impiegato nelle condizioni di poter dire, senza atti di ribellione, senza rivoluzioni di sorta, ma in ossequio alla libertà individuale che nessuno può negare ad un uomo, se non lo vogliamo trasformare in un numero come avviene a «Regina Coeli», di poter dire: no, signor Capo ufficio, o signor Capo divisione o Capo Ripartizione, signor Segretario generale od altro, io non eseguisco questo ordine se lei non mi dà l'ordine scritto; e dobbiamo ammettere, come si diceva poc'anzi, che questa è una rivendicazione sindacale che ha comportato un lavoro notevolissimo in sede sindacale e parlamentare, perchè andava

ad urtare proprio contro quell'incancrenita, dicevo prima, presunzione della burocrazia di non sbagliare mai, di non poter sbagliare e che l'inferiore debba eseguire gli ordini ciecamente, senza discutere. Quindi io invito il Consiglio, come ho fatto in sede di Commissione anche in questa sede, a riesaminare questa materia e ad introdurre questa formula, sancita ormai nei Decreti Delegati, conquista democratica in campo nazionale e, credo, anche internazionale. Non siamo noi i primi a rivoluzionare queste disposizioni, ad adattarci a queste disposizioni, che mi sembrano veramente sensate, umane e logiche.

**PRESIDENTE:** C'è un emendamento di Nardin e Molignoni all'art. 20 che dice: sostituire il secondo comma col seguente testo: « *L'impiegato deve eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dal superiore gerarchico.* »

*Qualora gli venga impartito un ordine ch'egli ritenga palesemente illegittimo, l'impiegato deve farne rimostranze al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni.*

*Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione, salvo quando l'atto sia violato dalla legge penale.*

Nessuno prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento anzidetto: è respinto a maggioranza.

Pongo in votazione l'art. 20 nel testo della Commissione. E' approvato a maggioranza.

Art. 21.

**MOLIGNONI (P. S. D. I.):** Solo per dire che a quel « funzionario » sarebbe meglio sostituire « il dipendente provinciale », perchè in questo caso non ci riferiamo solo ai funzionari, vale a dire agli impiegati ma a tutti i dipendenti, siano essi impiegati, salariati ecc. Penso che sarebbe meglio dire « *il dipendente provinciale* » includendo anche i cantonieri ed altri che non vanno sotto la voce « funzionari », ma che passano sotto la voce di « *dipendenti della Provincia* » o « *salariati* ». Se noi diciamo « *dipendenti provinciali* » includiamo tutti, indistintamente, i funzionari di concetto, direttivi, impiegati della Provincia del gruppo « c », fino a quelli del gruppo « d ».

**NARDIN (Segretario P. C. I.):** C'è una questione in questo articolo, cioè qui si dice che un impiegato è tenuto a riferire al suo superiore gerarchico e poi il superiore gerarchico, qualora lo ritenga opportuno, provvede per la sostituzione del funzionario. Ora, qui ci troviamo di fronte a casi di incompatibilità. Non mi pare che con la formula « il superiore gerarchico » si

riesca o risolvere degnamente una così importante e delicata questione. Ad es. in un ufficio ci sono cinque funzionari, chi è il superiore gerarchico? Il quinto funzionario avrà quattro superiori gerarchici, il quarto ne avrà tre, il terzo ne avrà due e così via. Se io sono il quinto funzionario mi pare che io non debba andare dal quarto per sottoporgli la questione, ad esempio. E' meglio dire « *al Capo ufficio* ». E siccome siamo non in un Ministero sterminato, ma in una piccola Amministrazione provinciale, si potrebbe anche dire « *il Capo Ripartizione* », ma se volete, si può fare « *il Capo ufficio* », cioè dire: « *è tenuto a riferire al suo Capo ufficio. Il Capo ufficio, qualora lo ritenga opportuno, provvede per la sostituzione del funzionario* ». Mi pare più consona una formulazione di questo genere. Altrimenti non si sa mica chi sia il superiore gerarchico in definitiva; può essere il Capo ufficio, ma lo può essere anche tutta la serie dei funzionari superiori immediatamente a quel funzionario interessato. Ed allora mi pare che sia meglio dire « *il Capo ufficio* », non vi pare?

**PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.):** Qui possiamo essere d'accordo col consigliere Nardin perchè proprio come dice lui potrebbe avvenire che un funzionario di grado basso si deve in questo caso rivolgere a chi viene dopo di lui gerarchicamente che non è il capo ufficio o il capo ripartizione, mentre dovrebbe proprio essere il capo ufficio che provvede alla sostituzione.

**NARDIN (Segretario P. C. I.):** Al posto di « *superiore gerarchico* » « *capo ufficio* »; al posto di « *funzionario* » « *dipendente* ».

**FORER (S. V. P.):** Ma non esiste un capo ufficio.

**PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.):** Segretario capo o titolare dell'ufficio.

**FORER (S. V. P.):** Rimane lo stesso il dubbio o la perplessità; se questo titolare dell'ufficio stesso dovesse provvedere ad un affare... a chi si rivolge allora?

**MOLIGNONI (P. S. D. I.):** Si rivolge al Presidente della Giunta.

**FORER (S. V. P.):** Allora bisogna dirlo nella legge.

**PRESIDENTE:** C'è un emendamento che prevede di sostituire la parola « *funzionario* » con la parola « *di-*

pendente », e di sostituire « superiore gerarchico » con le parole « titolare dell'ufficio ». Chi è d'accordo con questo emendamento? E' approvato a maggioranza.

Art. 22 approvato.

Art. 23: approvato.

Art. 24: approvato.

Art. 25

NARDIN (Segretario P. C. I.): Ecco la famosa deroga che in casi eccezionali si può ricorrere a persone estranee all'amministrazione provinciale, prescindendo dai requisiti prescritti per gli impiegati, e conferire a queste persone particolari incarichi. E' giusto che ogni amministrazione, statale, regionale e provinciale possa fare questo, ma in pratica con questa norma si può creare un organico a latere dell'organico normale, un organico di esperti perchè pur non maturando diritti e cose di questo genere, perchè sono sempre incarichi provvisori e rinnovabili, questi incarichi potrebbero essere rinnovati vita natural durante dalla Giunta provinciale; superati i due anni sono rinnovabili in via eccezionale; ma non dice mica che sono rinnovabili una volta sola, sono rinnovabili...

BRUGGER (Assessore all'Agricoltura - S. V. P.): E' implicito!

NARDIN (Segretario P. C. I.): No, caro Brugger, l'implicito qui proprio non ci sta! A parte che due anni sono tanti! L'articolo 70 dei decreti delegati parla di conferimento di speciali incarichi e ammetterete che lo Stato, per la complessità delle questioni che deve studiare e far studiare, potrebbe far esaminare delle questioni da esperti per anni anche, veramente, eppure l'articolo 70 dice: « Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le singole Amministrazioni centrali. In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedano la particolare competenza tecnica di estranei alle Amministrazioni, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato, con decreto del Ministro interessato di concerto col Ministro per il tesoro. La durata dell'incarico non può superare l'anno finanziario e può essere rinnovato per non più di due volte ». Quindi, lo Stato dice « per non più di due volte », perchè potete immaginare che lo Stato ha certe volte necessità di far studiare delle questioni! Poi si dice: « Gli incarichi già conferiti in base alle precedenti disposizioni

cessano alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto... ». Ora, introdurre questa facoltà è giusto, ma mi pare che si dovrebbe dire che si può valersi di esperti per « esigenze speciali », perchè questa formulazione « per esigenze speciali » o « casi eccezionali » come viene introdotta nell'articolo 70 dei decreti delegati ha la sua importanza. Invece il nostro articolo 25 non fa cenno nè al caso eccezionale, nè alla esigenza speciale, il che muta notevolmente la sostanza della norma. In secondo luogo, stabilito che per esigenze speciali ed in casi eccezionali si può ricorrere ad esperti, mi pare che l'incarico non dovrebbe durare più di sei mesi, rinnovabile per una volta. Se voi volete valervi dell'attività ad esempio di un avvocato o di un tecnico dell'agricoltura, voi gli affidate questo incarico, l'incarico può durare sei mesi, rinnovabile una volta, per cui può durare un anno per quella determinata questione; poi il rapporto tra l'Amministrazione provinciale e questo tecnico è risolto, ma questo non significa mica che voi non potete successivamente valervi di quello stesso esperto per un'altra questione; muta il titolo, muta lo scopo della collaborazione di questo esperto nei confronti dell'Amministrazione e si incomincia ex novo un successivo rapporto. Vedete che avete ampia discrezione di valervi di esperti e anche degli stessi esperti, ma mi pare giusto introdurre il caso eccezionale, le esigenze speciali, l'incarico che non deve durare più di sei mesi e rinnovabile per una volta sola, perchè come dico, se voi volete quello stesso esperto, se vale — perchè non credo che voi lo facciate per beneficenza — per altri incarichi, voi lo potete utilizzare, scaduto il primo rapporto. Mi permetto di farvi osservare questo, perchè credo che sarebbe giusto modificare la norma contenuta nell'articolo 25 in questo senso.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Non posso dichiararmi d'accordo con il cons. Nardin in questo caso; noi diciamo che la Giunta si può avvalere di esperti, consulenti e tecnici, senza specificare più esattamente come lo fa la legge delega, perchè se la Giunta si avvale di esperti, consulenti e tecnici, è chiaro che noi ci serviamo di queste persone per campi specifici, per questioni per le quali non abbiamo personale adatto. Perciò non occorre aggiungere l'altra questione. Poi, la rinnovabilità: io credo che due anni è il normale; la nostra legge dice: « e sono rinnovabili in via eccezionale ». Questa è già una limitazione per la rinnovabilità. Cito un esempio dove secondo me la Giunta dovrà valersi di tecnici per un periodo di due anni e cioè, per esempio, per i piani regolatori. Nel nostro organico non è previsto personale che sia preparato in questo campo specifico dei piani regolatori. E per espletare questa attività ci serviamo di un esperto



il quale avrà da fare almeno due anni e probabilmente più di due anni finchè questi piani regolatori provinciali saranno attuati, perchè è un campo vastissimo; ma una volta esaurito l'incarico non ci occorre più questo esperto. Io credo che possiamo lasciare i due anni ed è certo che noi non prenderemo esperti e consulenti tecnici per piacere, li prendiamo solo quando ci occorrono assolutamente. E già dal lato finanziario si farà economia dove è possibile di questi esperti tecnici, ma nel nostro caso della Provincia autonoma, che sta sempre assumendo nuovi compiti, si verificheranno certamente dei casi dove sarà necessario assumere uno o l'altro consulente per un periodo di un anno o di due anni, che poi sarà sostituito dal normale personale.

AMONN (S. V. P.): Anche noi in Commissione abbiamo discusso a lungo su questo articolo e ci siamo espressi anche in senso restrittivo. La Commissione ha introdotto la parola « *in casi eccezionali* », perchè anch'essa si rendeva conto che si dovrebbe trattare proprio di casi eccezionali. Ma come poc'anzi il Presidente della Giunta ha accennato ai compiti speciali, si potrebbe anche ricordare che la Provincia di Bolzano si trova in condizioni speciali. Per oltre vent'anni nessuno della parte del gruppo linguistico tedesco poteva assumere incarichi impiegatizi o almeno era difficilissimo, in maniera che noi adesso abbiamo scarsità di impiegati che sono completamente bilingui. Può darsi che duri ancora un po' di tempo questa scarsità di impiegati adatti per certi uffici e perciò anche nelle norme di attuazione è previsto qualche articolo che riguarda la situazione speciale nella nostra Provincia. Quindi proprio pensando a questa situazione speciale io credo sia utile che rimanga il testo approvato dalla Commissione, nel senso che solo in casi eccezionali un impiegato, chiamato per un certo incarico, può proseguire il suo lavoro. E' stato già accennato prima che ci sono certi compiti per i quali la Provincia potrà sentire la necessità di assumere impiegati per determinati incarichi. Può darsi che uno o l'altro consigliere dirà: « ma in questo caso dovete creare l'ufficio apposito, dovete mettere un impiegato in ruolo e così via ». Ma siccome si tratta di competenze saltuarie forse non sarebbe utile creare un ufficio apposito, ma di chiamare un esperto, e può verificarsi la necessità che rimanga in Provincia oltre due anni. Anch'io sono per la formulazione che solo in casi eccezionali questo incarico potrà durare oltre due anni. Ma siccome la Commissione aveva già prevista questa frase, per me impegnativa, « *in casi eccezionali* », credo che tutti i consiglieri potrebbero essere d'accordo con questa interpretazione che era già restrittiva in confronto della proposta della Giunta stessa.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Non starò a fare una

questione su questo argomento, per quanto, indubbiamente, ha la sua importanza e le precisazioni non sarebbero mai troppe, nè sarebbe mai male introdurle nella legge. Se mai, accanto a quelle che sono state le precisazioni richieste dal consigliere Nardin, vorrei aggiungere un'altra; è un po' l'esperienza che me la suggerisce, perchè a me consta — è vero che siamo in fase sperimentale perchè siamo nei primi otto anni di legislatura, ma a me consta che in sede regionale e in sede provinciale questi esperti, questi tecnici, che la denominazione in sé e per sé vorrebbe quali elementi competenti in materia, senza possibilità di dubbio, qualche volta si riducono ad essere, in certo qual modo, degli uomini qualsiasi che all'atto pratico non hanno questa specifica competenza richiesta. Abbiamo assistito a qualche cappellaccia, a qualche cappella notevole; ce n'è una recentissima, di cui si è parlato anche in Commissione Finanze in questi giorni, fatta proprio dai cosiddetti esperti, da tecnici. Va bene, mi si dirà, è una disgrazia, può capitare a tutti, all'ingegnere, all'avvocato, al professore, a chiunque. D'accordo, ma se accanto a questo termine « tecnici », « esperti » o « consulenti » noi mettessimo una precisazione che dovesse veramente dare un'indicazione precisa nella scelta e dicessimo per esempio: « notoriamente affermatosi in campo professionale », eviteremmo di fare dello sperimentalismo, signori, e soprattutto di cadere in personalismi perchè qualche volta lo si fa anche per amicizia; indubbiamente c'è l'Assessore che è amico dell'ingegnere tale; un buon ragazzo, sapete, sul quale non si può dire niente, per carità! magari anche un ragazzo di chiesa, ma che però in fatto di competenza lascia assai a desiderare. Invece di consultare quello si potrebbe proprio consultare un'altro. Quando si parla di consulto di tecnici, bisogna ricorrere evidentemente al migliore, e in tutte le zone, in tutte le città e provincie c'è la possibilità di scelta, e fra il gruppo c'è quello che eccelle. Vorrei che la Provincia si mettesse sempre nelle mani di tecnici e di consulenti veramente di valore. E lì non baderei a spese, nel senso, cioè, che se dovessi spendere 50.000 lire di più le spenderei volentieri perchè molte volte spendere 50.000 lire in più vuol dire evitare una modifica al bilancio, pari, per esempio, a 20 milioni. Faccio questa cifra a ragion veduta, perchè ci è capitata in questi giorni. Io ripeto, sono dell'avviso che non andrebbe male la precisazione.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Vorrei ancora aggiungere che bisognerebbe che questi incarichi venissero affidati da parte della Giunta provinciale dopo che si è convenuto che gli uffici dell'amministrazione non sono in grado di adempiere a quei compiti particolari. Perchè l'Assessore che ha una certa questione da risolvere dice: anche se posso far affron-

tare questa questione o questo studio dal mio ufficio, tuttavia preferisco affidarla ad un tecnico di fuori perchè voglio lasciare la tranquillità nei miei uffici, non voglio sovraccaricarli magari di lavoro, non voglio turbare il buon andamento dei miei uffici, e quindi bisognerebbe che almeno fosse detto questo: « *incarichi particolari che non possono essere assolti dal personale dell'Amministrazione provinciale* ». Perchè c'è anche un altro lato della questione, cioè, si è convenuto che nell'ambito della nostra Amministrazione provinciale ancora non si è giunti a un « optimum » per quanto riguarda capacità e rendimento, (questo mi pare di aver capito dalle affermazioni del Comm. Amonn), e quindi c'è anche lo scopo educativo, cioè quello di fare uno sforzo e di far compiere uno sforzo da determinati funzionari e da determinati impiegati, affidando loro lo studio di certe questioni, affidando loro certi incarichi particolari perchè così possono naturalmente impadronirsi sempre più della materia e raggiungere quell'« optimum » che è desiderabile non soltanto dal consigliere Amonn, ma credo da tutti noi.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? Non ci sono emendamenti; pongo in votazione l'art. 25, è approvato.

Art. 26

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Chi è stato in Commissione con me sa che avevo sollevata fin dall'inizio la questione di porre accanto ad ogni qualifica il titolo di studio richiesto per i singoli posti e l'eventuale equipollenza dei titoli; questo per una cosa che io ritengo proprio, non assurda, ma addirittura pacifica, perchè in tutte le leggi, in tutte le disposizioni organiche, accanto al posto si legge naturalmente il titolo di studio specifico richiesto. Per quanto concerne l'equipollenza dei titoli vorrei insistere ancora; perchè noi assistiamo a qualche spettacolo che ci lascia perplessi. Non è possibile che una laurea in lettere per esempio sia equipollente ad una laurea in legge, che dove è richiesta la laurea in ingegneria si possa sostituire la laurea in economia e commercio o in scienze politiche. Io sono per l'estrema chiarezza in questo campo! Questo per evitare disguidi di natura ovvia, che non è il caso di dimostrare. Mi si è detto che questa è materia regolamentare e io posso anche essere d'accordo. Io mi sono astenuto in Commissione su questo articolo proprio perchè intendeva riportare in sede di Consiglio provinciale la discussione sui titoli di studio e sul criterio di equipollenza.

NARDIN (Segretario P. C. I.): Mi pare che Molignoni non abbia torto, perchè la legge dovrebbe essere

esplicita a questo riguardo, non solo in riferimento ai titoli di studio ma anche ad altri requisiti; per esempio un cittadino che non è italiano può entrare nell'amministrazione provinciale? Qui non è detto niente. Uno, per esempio, che ha 50 anni, può essere assunto? Nell'amministrazione statale il limite è fissato a 32 anni, con particolari deroghe derivanti dal cumulo dei benefici per mutilati ed invalidi di guerra ecc. Insomma, queste cose bisognava metterle nella legge! Il certificato di buona condotta occorre esibirlo quando si viene assunti, prof. Forer? La lingua batte dove il dente duole!

FORER (S. V. P.): L'atto di nascita!

NARDIN (Segretario P. C. I.): L'atto di nascita, è logico, se si devono stabilire dei limiti di età. Uno che è escluso dall'elettorato attivo politico per esempio, può essere assunto nell'Amministrazione provinciale? Qui non si dice niente. Insomma, permettete che ci sia una carenza notevole in questo disegno di legge che forse poteva venire anche superata in tanto tempo di elaborazione. Io mi permetto di richiamare la vostra cortese attenzione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 16, non per copiarlo, ma per almeno avere un'idea di come si dovrebbe formulare una norma a questo riguardo. Mi permetto di richiamare alla vostra cortese attenzione gli articoli 1, 2, 3, del regolamento che si stanno elaborando in sede di Cassa di Malattia, dove tutta questa materia viene regolata abbastanza bene. Non costa tanto fare uno, due o tre articoli che prevedano i requisiti che devono avere i candidati, e in riferimento ai titoli di studio e anche agli altri requisiti. Con questa legge io potrei chiedere di essere assunto dall'Amministrazione provinciale, anche se ho 50 anni. E se l'Amministrazione provinciale mi dice di no perchè ho cinquant'anni, io posso rispondere: quale legge relativa all'ordinamento del personale della Provincia vi permette di escludermi dal poter accedere all'impiego? Oppure, non posso esibire un certificato di buona condotta, o sono stato licenziato per scarso rendimento da un'Amministrazione statale o da un'altra Amministrazione provinciale o regionale; questo la Giunta provinciale non lo deve conoscere, deve ignorarlo? ma scherziamo! Mi pare che queste cose così elementari debbano essere meglio previste. Ora, per non fare le cose affrettate, specialmente alle ore 23.20, forse è meglio sospendere questo articolo e passare ad altri, per dare tempo alla Giunta di preparare degli emendamenti nel corso di queste giornate e di presentarli al Consiglio. Non credo che si faccia molta fatica a fare questo e perlomeno supereremo una deficienza che è indubbia. Non si può dire, non assumiamo quella persona, perchè è evidente che deve avere la

buona condotta; è evidente che deve avere l'elettorato attivo politico; è evidente che se è stato licenziato per scarso rendimento dalla Regione, oppure dall'Amministrazione statale o da un'altra Provincia, non la possiamo assumere. Tutto questo è evidente? Tutto è implicito? Tutto è risolto? Non è così! Tutto deve essere fissato nella legge, i cardini di tutte queste cose devono essere chiaramente inseriti nella legge.

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Qui il cons. Nardin potrebbe avere in una certa maniera ragione, perchè anche io preferirei avere direttamente inserito nella legge « dai 18 fino ai 40 anni ». Poi vorrei inserire nella legge una cosa, cioè che presso l'Amministrazione provinciale non possono essere occupati padre e figlio, moglie e marito.

NARDIN (Segretario P. C. I.): E' giusto!

MOLIGNONI (P. S. D. I.): E' giusto!

PUPP (Presidente della Giunta - S. V. P.): Questi sono concetti che si dovrebbero assolutamente inserire, perchè da noi si verificano questi due casi, dove moglie e marito, padre e figlio vogliono essere occupati presso l'Amministrazione. Non esistendo una disposizione di legge e respingendo il caso si potrà dire: ma dove è scritto? Vorrei che questo fosse inserito nella legge, anche per quanto riguarda il caso di due fratelli. L'Ass. Schatz vorrebbe escludere anche le donne sposate, ma questo non si può fare. Ma gli altri concetti si dovrebbero introdurre nella legge perchè questi casi si verificano molte volte nell'Amministrazione provinciale.

Ora vorrei fare la proposta di sospendere la seduta, perchè sono anche stanco con 3 sedute al giorno, e di non fare più seduta notturna. E' inutile fare queste sedute notturne, perchè il dott. Benedikter è un bravo lavoratore di giorno, ma di notte!!! Il Consiglio regionale si riunirà domani e dopo domani, poi abbiamo finito; direi di iniziare la settimana prossima e fare ininterrottamente seduta del Consiglio provinciale, lavoriamo la mattina ed il pomeriggio, perchè le sedute notturne fanno bene al cons. Graber ma non a noi!

PRESIDENTE: La proposta del Presidente della Giunta provinciale è la seguente; sospendere la trattazione del progetto di legge all'art. 26 e sospendere anche le sedute notturne questa settimana perchè presu-

mibilmente domani e dopo domani ci saranno sedute del Consiglio regionale e sabato non vale più la pena di fare seduta nostra. Allora stabilire di iniziare martedì mattina e di continuare con sedute spezzate mattina e pomeriggio finchè si esaurisce il progetto di legge per l'ordinamento del personale. Nessuna osservazione?

NARDIN (Segretario - P. C. I.): Io sono d'accordo.

DIETL (S. V. P.): Non possiamo fare venerdì sera? Farei la proposta di riunirci venerdì sera o nel pomeriggio.

MOLIGNONI (P. S. D. I.): Trovo che la proposta del Presidente è la più sensata e dico subito perchè; perchè, secondo me, come dice giustamente il Presidente, non è possibile che il Consiglio sieda la mattina dalle 10 alle 14 in Consiglio regionale, trattando argomenti impegnativi, quali sono quelli dell'attuale ordine del giorno e poi venga chiamato in seduta notturna. Anche voi fate delle proposte e partecipate ai lavori attivamente, perchè l'argomento è di estremo interesse e non va esaminato con leggerezza ma, più lo si soppesa, meglio è. Io penso che se ci liberiamo delle sedute del Consiglio regionale, se riusciamo, cioè, a concludere in questa settimana, allora potremmo incominciare con le sedute giornaliere a orario spezzato, mattino e pomeriggio e portare a termine i nostri lavori nel giro di tre giornate al massimo. Anche perchè il resto dell'ordine del giorno è meno impegnativo, meno, comunque laborioso di questo argomento. Penso, per questo, che la proposta del Presidente sia la più sensata. Appoggio, quindi, e voto per la proposta del Presidente.

PRESIDENTE: Lei, cons. Dietl, insiste nella sua proposta?

DIETL (S. V. P.): La mia proposta è di interrompere domani e di riprendere venerdì alle ore 16.

PRESIDENTE: Allora mettiamo ai voti la prima proposta. E' accolta.

La seduta è tolta.

Ore 23.30 Uhr.